

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5944 del 28/10/2024
Oggetto	Ditta BIORG S.r.l., Via Corticella n. 21, Spilamberto (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6256 del 28/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **BIORG S.R.L.**, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SITA IN VIA CORTICELLA n. 21 IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO)

(RIF. INT. N. 148 / 03967341201)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 2973 del 10/06/2022** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Biorgh S.r.l., avente sede legale in Viale C. B. Pichat n. 2/4 in comune di Bologna, in qualità del gestore dell’installazione che effettua attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Via Corticella n. 21 in comune di Spilamberto (Mo);

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022, la Determinazione n. 5093 del 05/10/2022 e la Determinazione n. 6251 del 29/11/2013 di modifica non sostanziale dell’AIA;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 29/08/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot.

n.155927 del 29/08/2024, con la quale il gestore propone alcune modifiche non sostanziali alle prescrizioni già contenute in AIA, in particolare:

I. la prescrizione **D2.4.42** dell'Allegato I prevede che il “valore obiettivo” fissato per la concentrazione di odore alle emissioni in atmosfera **E4** ed **E5** (pari a 300 ou_E/m³) sia da considerare come “valore limite” a tutti gli effetti allo scadere dei 12 mesi di monitoraggio prescritti; per l'emissione **E4** il passaggio a “valore limite” decorre pertanto da **ottobre 2024**.

Tuttavia:

▫ in occasione della riunione del 06/08/2024 del tavolo tecnico di confronto avviato tra Ditta, Arpae, Comune e AUSL su problematiche odorigene legate all'installazione in oggetto, è emerso che:

- nonostante il miglioramento della percezione olfattiva a seguito della copertura della vasca V17 e degli altri interventi attivati dalla Ditta nel corso del 2023-24, perdurano le segnalazioni di cittadini in merito a problematiche di disturbo odorigeno;
- il monitoraggio delle emissioni diffuse eseguito a luglio 2024 ha restituito valori di concentrazione di odore atipicamente superiori rispetto alle campagne stagionali precedenti;
- il campionamento effettuato da Arpae di Modena il 30/07/2024 sul biofiltro a servizio dell'emissione E4 ha evidenziato una concentrazione di odore superiore al valore obiettivo;

▫ inoltre, nell'ambito del tavolo tecnico sopra citato:

- è emersa la necessità di valutare la fattibilità dell'inserimento di uno scrubber a monte del biofiltro di E4, come sistema di abbattimento aggiuntivo per ridurre ulteriormente la concentrazione di odore in uscita;
- la Ditta ha proposto di eseguire ulteriori campagne di monitoraggio entro la fine dell'estate e nei mesi successivi, in aggiunta a quelle già prescritte.

Di conseguenza, l'Azienda chiede una **proroga di 12 mesi (fino a settembre 2025) per il passaggio da “valore obiettivo” a “valore limite”** per l'emissione **E4**, ritenendo, visti i risultati del campionamento di Arpae di luglio 2024 e della necessità di effettuare una valutazione di fattibilità per l'installazione dello scrubber, che non vi siano le condizioni per applicare da subito il “valore limite”;

II. la prescrizione **D2.4.43** dell'Allegato I prevede la trasmissione di due relazioni tecniche riassuntive degli esiti delle campagne di monitoraggio delle emissioni diffuse, una entro novembre 2024 (campagna dicembre 2023-luglio 2024) e una entro 14 mesi dalla messa a regime del biofiltro E5 (campagna annuale 2025).

Il gestore chiede, invece, di poter **trasmettere in un'unica soluzione la relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi**, comprensiva delle campagne di dicembre 2023, luglio 2024 e delle ulteriori campagne stagionali che saranno svolte nel corso del 2025, entro 14 mesi dalla messa a regime dell'emissione E5.

Contestualmente, il gestore segnala alcune correzioni da apportare all'elenco delle sorgenti odorigene indicate alla prescrizione D2.4.43:

- eliminazione della sorgente S10 (vasche 17 e 18 “acque chiare”),
- introduzione delle sorgenti distinte S11 (vasca 17 “centrato”) e S12 (vasca 18 “altri reflui”);

dato atto che il 29/08/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo col prot. n. 174521 del 27/09/2024;

ritenendo possibile accogliere la richiesta di proroga del “valore obiettivo” di concentrazione di odore per l'emissione in atmosfera E4 di cui al punto I, limitandola però a **6 mesi (fino al**

31/03/2025) e vincolandola alla presentazione **entro 2 mesi** da parte del gestore di:

- uno **studio di fattibilità per l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento ad umido** (scrubber) a monte e in serie all'impianto di biofiltrazione a servizio dell'emissione E4;
- uno **studio di fattibilità per l'installazione di una copertura sul biofiltro** a servizio dell'emissione in atmosfera E4;

ritenendo che non sia possibile accogliere la richiesta di unificazione delle relazioni tecniche riassuntive degli esiti dei monitoraggi prescritti per le emissioni E4 ed E5, dal momento che, in base a quanto sopra indicato, il monitoraggio su E4 terminerà a marzo 2025, quindi **in anticipo di circa 6 mesi rispetto alla conclusione del monitoraggio su E5** (che è stata messa a regime a settembre 2024). Pertanto, la trasmissione degli esiti con un'unica relazione ritarderebbe di circa 6 mesi l'acquisizione da parte degli Enti degli esiti del monitoraggio relativo ad E4, condizione che non risulta accettabile, in particolare in considerazione delle segnalazioni di disturbo odorigeno agli atti;

preso atto delle correzioni segnalate in merito all'elenco delle sorgenti odorigene riportato al punto D2.4.43 dell'Allegato I;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche, fatta eccezione per le modifiche che non si ritiene di poter accogliere, come sopra dettagliato;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di **NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni sopra riportate, la modifica di cui al **punto II**, confermando pertanto la necessità di fornire gli esiti dei monitoraggi prescritti per le due emissioni convogliate in atmosfera E4 ed E5 con due relazione riassuntive disgiunte;
- di autorizzare la modifica di cui al **punto I nei termini sotto dettagliati** e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 2973 del 10/06/2022 e ss.mm. a Biorg S.r.l., avente sede legale in Viale C. B. Pichat n. 2/4 in comune di Bologna, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento biologico di rifiuti speciali non pericolosi, sita in Via Corticella n. 21 in comune di Spilamberto (Mo), come di seguito indicato:

a) il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena, Comune di Spilamberto ed AUSL di Modena **entro il 31/12/2024**:

1. uno *studio di fattibilità per l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento ad umido* (scrubber) a monte e in serie all'impianto di biofiltrazione a servizio dell'emissione in atmosfera E4;
2. uno *studio di fattibilità per l'installazione di una copertura sull'impianto di biofiltrazione* a servizio dell'emissione in atmosfera E4.

Si precisa che tali documenti saranno analizzati nell'ambito del tavolo tecnico già avviato tra gli Enti e la Ditta e, sulla base delle conseguenti valutazioni, la scrivente Agenzia si riserva di prescrivere espressamente la realizzazione di uno o di entrambi gli interventi;

b) i punti 42 e 43 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

42. Per i primi 18 mesi di funzionamento **a partire da settembre 2023 (fino al 31/03/2015)**, con riferimento all'emissione E4, e per i primi 12 mesi di funzionamento dopo la messa a regime per l'emissione E5, ad integrazione di quanto già previsto nel piano di monitoraggio e controllo, dovranno essere condotte analisi con cadenza bimestrale (6 analisi) per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore a monte e a valle **dei biofiltri**. Tutte le analisi di Unità Odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

Al fine di testare l'efficacia del trattamento delle arie odorigene, per i primi 18 mesi **a partire da settembre 2023, con riferimento all'emissione E4, e per i primi 12 mesi di funzionamento dopo la messa a regime per l'emissione E5**, il valore di 300 ouE/m³ è da intendere come "valore obiettivo" e non come "valore limite di emissione". Il superamento di tale valore in uno degli autocontrolli periodici del gestore dovrà essere comunicato ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, comunque non oltre 60 giorni dal campionamento, accompagnato da relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

Entro 2 mesi dalla conclusione di ciascuno dei suddetti monitoraggi, riferiti disgiuntamente alle emissioni E4 ed E5, il gestore dovrà produrre ad Arpae apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportate le ouE/m³ e le ouE/s, in modo da attestare l'adeguatezza dei dispositivi di deodorizzazione installati e permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del valore obiettivo di emissione fissato per le emissioni E4 ed E5; in caso di mancato rispetto, dovrà comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

Allo scadere dei 18 mesi di monitoraggio per l'emissione E4 e allo scadere dei 12 mesi di **monitoraggio per l'emissione E5 in maniera disgiunta**, salvo richieste motivate di proroga, il valore di emissione di 300 ouE/m³ sarà da considerarsi **valore limite** a tutti gli effetti.

43. Per tutte le altre emissioni, sia convogliate puntiformi, che da sorgenti volumetriche, a partire da settembre 2023 fino a 12 mesi di funzionamento dopo la messa a regime dell'emissione E5 e comunque fino a 12 mesi dopo la messa a regime della configurazione finale dell'installazione, il gestore deve effettuare **almeno due campagne annuali di monitoraggio degli odori** (stagione invernale e stagione estiva); **devono essere monitorate mediante misure della concentrazione di odore (ouE/m³) almeno le sorgenti di seguito elencate:**

- S1: vasche 12 e 14 "Denitro"
- S2: vasche 13 e 15 "Ossidazione"
- S3: decantatore
- S4: vasca ispessitore
- S5: vasca polmone fanghi
- S6: vasca accumulo
- S8: vasca 20 "Ossidazione finale"
- S9: vasca 19 "Post denitro"
- **S11: vasca 17 "centrato"**
- **S12: vasca 18 "altri reflui"**
- S13: tettoia digestato al 23% s.s.
- S14: tettoia di deposito dei sovralli
- S15: sfiato del serbatoio delle condense di biogas
- E10: sfiato off gas
- sistema di centrifugazione attualmente non collettato al biofiltro E5 (fino alla messa a regime dell'emissione E5).

I risultati delle campagne annuali devono essere comunicati e trasmessi ad Arpae, **assieme alle relazioni tecniche di cui al precedente punto 42** (la prima relazione **entro 20 mesi da settembre 2023** e la seconda **entro 14 mesi dalla messa a regime dell'emissione E5**), con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in ouE/m³ **di tutte le sorgenti odorogene**. In caso di incremento superiore al 30% delle portate di odore rispetto a quanto inserito nella simulazione datata dicembre 2020, la relazione dovrà includere anche uno nuovo studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta che attesti il rispetto dei limiti ai recettori (in base ai riferimenti per lo specifico contesto territoriale), utilizzando i valori reali conoscitivi ottenuti nei monitoraggi periodici.

In base alla valutazione dei dati di monitoraggio sulle emissioni convogliate ed emissioni diffuse, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorogene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità e all'eventuale realizzazione di piani di adeguamento.

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2973 del 10/06/2022 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Biorg S.r.l. e al Comune di Spilamberto tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Spilamberto;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.